

Locazione

PER UNA SETTIMANA O PER UN WEEKEND: ATTENZIONE AL CONTRATTO

La seconda casa non si vende, ma si affitta. Anche la locazione turistica, però, per effetto della legge 431/98, deve rispettare il requisito della forma scritta: **Confedilizia**, allora, ha redatto due possibili modelli di contratto da utilizzarsi per soddisfare esigenze di locazione turistica lunga (il "contratto casa vacanze") o breve (il "contratto week-end"). Con il "contratto casa vacanze" si regolano la durata della locazione, la disdetta del contratto, l'entità del canone, delle spese accessorie nonché del deposito cauzionale. E ancora: l'utilizzo di spazi accessori, se esistenti - la cantina, l'autorimessa, il posto auto. Inoltre, il conduttore deve dichiarare specificamente il motivo turistico, nel senso anzidetto, e la sua stabile residenza.

Con il "contratto week-end", invece, si loca un immobile per un breve periodo - un fine settimana, di solito. Anche in questo contratto vi sono la specifica menzione della finalità turistica del conduttore, la clausola sull'entità del canone e del deposito cauzionale nonché la pattuizione forfettaria dei consumi utenze, come la luce, l'acqua e il gas. Il conduttore è, inoltre, reso edotto che l'appartamento è sprovvisto di biancheria da bagno e da letto e che deve provvedere direttamente al riassetto quotidiano dell'abitazione, e questo per evitare che si ricada nell'attività di affittacamere.

